



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Circ. CNI n. 607/XIX Sess./2020

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
02/09/2020 U-rsp/5674/2020



Ai Presidenti degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle
Federazioni/Consulte degli
Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Protocollo d'intesa Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - CNI – Poste Italiane S.p.A., in materia di cultura della sicurezza.

Cari Presidenti,

in data 21 febbraio 2020 a Roma, è stato stipulato un significativo ed importante protocollo d'intesa tra il nostro Consiglio Nazionale, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella persona del Capo del Corpo Ing. Fabio Dattilo, e Poste Italiane nella persona del Vice Direttore Dott. Giuseppe Lasco.

Il protocollo, che si allega alla presente, è finalizzato a stabilire un sistema di rapporti tra CNVVF, Poste Italiane e CNI, attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro per elaborare e fornire contributi sull'applicazione delle regole tecniche in materia di prevenzione incendi, la divulgazione dei contenuti tecnici di prevenzione incendi, la promozione di incontri e tavoli di lavoro finalizzati alla uniforme applicazione della normativa tecnica di prevenzione incendi sul territorio nazionale, ed in generale la diffusione della cultura della prevenzione dei rischi, in particolare quello antincendio.

Vi informeremo puntualmente di tutte le attività che verranno sviluppate, nell'ambito del protocollo, nei prossimi mesi.

Cogliamo l'occasione per inviare cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Angelo Valsecchi

IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano

Allegato: c.s.d.

PROTOCOLLO D'INTESA TRA

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (di seguito, per brevità “**C.N.V.V.F.**”), con sede in Roma, Largo S. Barbara n° 2, C.F./P.I.V.A.: 97277390585, in persona del Capo del C.N.V.V.F. Ing. Fabio Dattilo, nato a Lamezia Terme (CZ) il 27/07/1956;

Poste Italiane S.p.A., (di seguito, per brevità “**Poste**”) con sede in Roma, Viale Europa 190 – C.F.97103880585 e P.I.V.A. 01114601006, in persona del Vice Direttore Generale Dott. Giuseppe Lasco, nato a Carinola (CE) il 18/05/1960

e

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (di seguito denominato **C.N.I.**), con sede a Roma - Via XX Settembre n° 5 – P.I. e C.F. 80057570584 in persona del Presidente Ing. Armando Zambrano, nato a Mercato San Severino (SA) il 13/09/1952;
(di seguito, ove congiuntamente intese “**le PARTI**”);

Premesso che:

- con Decreto legislativo n.139 dell’8 marzo 2006 e s.m.i., recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del **C.N.V.V.F.**, sono state attribuite al **C.N.V.V.F.** stesso, per il perseguimento degli scopi rientranti nella propria competenza, tra le altre, le funzioni di:
 - collaborare con gli Organi Pubblici, Enti, Aziende e Associazioni che ne condividono gli scopi;
 - collaborare e mantenere i rapporti con gli organismi europei ed internazionali di formazione relativamente al settore della sicurezza e della prevenzione incendi;
 - promuovere e partecipare a studi, pubblicazioni, riunioni, discussioni, iniziative di carattere scientifico e tecnico, esperienze e ricerche che attengono al settore della sicurezza e della prevenzione incendi;
 - promuovere e partecipare ad attività di certificazione nazionali ed internazionali;

- C.N.V.V.F. e C.N.I. hanno stipulato, in data 26/07/2013 e rinnovato nell'anno 2019, un protocollo d'intesa riguardante, tra gli altri, i reciproci impegni e collaborazioni finalizzati alle seguenti attività: *"...promuovere i principi ed i valori della sicurezza e della prevenzione incendi, attività formative attraverso la realizzazione di corsi ed aggiornamenti in materia di prevenzione incendi...";* *"...partecipare a gruppi e tavoli di lavoro finalizzati a fornire contributi su regole tecniche e chiarimenti in materia di prevenzione incendi...";* *"...divulgazione di contenuti tecnici di prevenzione incendi";*
- Poste, nell'ambito dei propri piani programmatici di intervento, tesi al continuo miglioramento delle condizioni generali di salute e sicurezza del personale e del patrimonio immobiliare – costituito da circa 13.700 sedi, di cui oltre 3.000 di proprietà - ai sensi del DM 12 aprile 2019 sulle "Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art.15 del D.lgs. 8 marzo 2006 n.139", (di seguito, "il Codice"), sta sviluppando la progettazione di importanti opere infrastrutturali di adeguamento per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi relativamente al complesso direzionale di Roma EUR.
Poste è altresì interessata a:
 - contribuire fattivamente alla diffusione della riforma strutturale delle nuove regole tecniche del Codice, predisponendo mirati percorsi formativi e di costante aggiornamento professionale per il proprio personale tecnico dipendente sul territorio, mettendo altresì a disposizione delle Parti i "casi studio" applicativi ritenuti di maggiore interesse, in relazione all'applicazione del Codice stesso;
 - predisporre, d'intesa con il C.N.V.V.F., un Codice di Prevenzione Incendi "Derivato" che definisca le linee guida certificate da adottare per Uffici Postali e sedi minori, oggi ricadenti in attività non ricomprese tra quelle specificatamente disciplinate dalla normativa vigente in materia di rilascio Certificato di Prevenzione Incendi;
 - estendere l'applicazione dell'innovativo approccio ingegneristico prestazionale ai futuri progetti antincendio in un rinnovato rapporto di interazione con i Comandi Provinciali V.V.F., con cui condividere relative analisi di opportunità e migliore efficacia attraverso momenti di studio e confronto.

- Il C.N.I., ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia, è l'organismo di rappresentanza istituzionale, a livello nazionale, degli interessi della categoria professionale degli Ingegneri, ed ha come fine quello di promuovere, sviluppare e potenziare l'attività degli Ingegneri al fine di accrescerne la presenza fattiva nella società in cui operano, nonché quello di collaborare con le Autorità pubbliche e le pubbliche amministrazioni in generale sulle tematiche riguardanti le molteplici attività e prerogative della professione di Ingegnere, quali l'analisi della sicurezza degli edifici, la cultura della prevenzione e la tutela della pubblica incolumità. I compiti istituzionali del C.N.I. contemplano, tra l'altro la tenuta dell'Albo unico nazionale degli iscritti; la disciplina regolamentare dell'obbligo di formazione professionale continua e la decisione sulle domande di autorizzazione dei corsi di formazione; l'espressione di pareri, su richiesta del Ministero della Giustizia, in merito a proposte di legge e regolamenti riguardanti la professione; la funzione di referente del Governo in materia professionale.
- a tali fini le parti, per effetto degli artt. 11 e 15 della legge 241/1990, hanno individuato il protocollo d'intesa, nonché gli eventuali accordi attuativi discendenti, quali strumenti idonei nella prospettiva dello sviluppo della collaborazione tra C.N.V.V.F., Poste e C.N.I., finalizzata a costituire tavoli di lavoro comuni, manifestazioni in campo nazionale e provinciale volte a promuovere i principi ed i valori della sicurezza e della prevenzione incendi, attività formative attraverso la realizzazione di corsi ed aggiornamenti in materia di prevenzione incendi, l'utilizzo di spazi per la didattica e per la convegnistica, pubblicazioni tecniche e news informative finalizzate alla diffusione ed alla conoscenza delle tematiche tipiche della prevenzione incendi nel dettaglio e della sicurezza in generale.
- Il presente atto (di seguito "**Protocollo d'Intesa**" o "**Protocollo**") rappresenta il riferimento generale per la stipula di futuri accordi e/o convenzioni e per quanto non specificamente disciplinato nei predetti atti, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Protocollo.

- Il Protocollo potrà essere il riferimento per analoghe attività e iniziative locali che coinvolgano i Comandi Provinciali del C.N.V.V.F., le Aree Immobiliari di Poste e gli Ordini territoriali.
- Attesa la complessità e la multidisciplinarietà delle attività di C.N.V.V.F., Poste e C.N.I., nonché la vastità dello spettro delle possibili interazioni, le parti convengono sulla necessità di una preliminare attività di valutazione delle attività che possono essere oggetto di un rapporto sinergico, finalizzato al raggiungimento di obiettivi comuni, anche di interesse pubblico;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Il presente Protocollo d'Intesa contiene norme a carattere generale cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di eventuali futuri accordi negoziali. Per quanto non espressamente disposto dai futuri accordi o contratti, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Protocollo d'Intesa.

Art. 2

(Oggetto)

Il presente Protocollo d'Intesa è finalizzato a stabilire un sistema di rapporti tra C.N.V.V.F., Poste Italiane e C.N.I., oltre che nei campi precedentemente elencati in premessa, anche nell'ambito delle seguenti attività:

- partecipazione a gruppi e tavoli di lavoro finalizzati a fornire contributi sull'applicazione delle regole tecniche nonché chiarimenti in materia di prevenzione incendi;
- divulgazione contenuti tecnici di prevenzione incendi;
- promozione incontri, tavoli di lavoro finalizzati alla uniforme applicazione della normativa tecnica di prevenzione incendi sul territorio;
- diffusione della cultura della prevenzione dei rischi, in particolare quello antincendio.



Art. 3

(Strumenti per l'attuazione del Protocollo d'Intesa)

Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2 saranno oggetto di specifici accordi che verranno stipulati per iscritto tra le Parti per disciplinarne organicamente i contenuti.

Tali accordi, corredati da un esaustivo allegato tecnico che indichi le attività, la tempistica, gli obiettivi e le fasi di attuazione, dovranno in particolare prevedere, in via esemplificativa e non esaustiva:

- le attività da svolgere in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- la durata delle attività e le modalità di esecuzione;
- i termini e le modalità di ripartizione tra le Parti degli eventuali oneri;
- il personale coinvolto, secondo le norme vigenti, per ciascuna delle Parti che, in virtù del Protocollo, è ospitato presso le strutture dell'altra Parte;
- le attrezzature, strumentazioni, infrastrutture e quant'altro necessario, messe a disposizione dalle Parti;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli accordi esecutivi.

Le Parti convengono che ciascuna di esse sosterrà, ove ne ricorrano le condizioni, le spese, comprese quelle di viaggio/trasferta, per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista dal presente Protocollo d'Intesa .

Ove accordi esecutivi dovessero avere ad oggetto percorsi formativi a titolo oneroso disciplinati da specifiche norme di legge e da decreti ministeriali prevedenti specifiche tariffe, tali accordi saranno soggetti alle procedure di registrazione presso gli Organi di controllo previsti dalle vigenti norme.

Art.4

(Durata e decorrenza del Protocollo d'Intesa)

Il presente Protocollo d'Intesa ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e ha durata di 5 (cinque) anni con possibilità di rinnovo e fermo restando il diritto di recesso di cui al successivo art.6.



Art.5
(Modifiche)

Qualunque modifica al presente Protocollo d'Intesa nonché ai relativi accordi esecutivi discendenti, potrà essere apportata durante il periodo di vigenza mediante accordo scritto tra le Parti.

Art. 6
(Recesso unilaterale)

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 7
(Tutela della riservatezza)

Le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo ("**Informazioni Confidenziali**"), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente Protocollo, per tutta la sua durata.

La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.

Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata "confidenziale" secondo le previsioni del presente Protocollo può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:

i) diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l'ha ricevuta nell'ambito del presente Protocollo;

ii) viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;

iii) viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.

Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle Informazioni Confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

La Parte che riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie Informazioni Confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

Art. 8

(Controversie)

Per eventuali controversie, in ordine al presente Protocollo d'intesa, il Foro competente è quello del TAR Lazio.

Art. 9

(Condotte etiche)

Le Parti improntano i rispettivi comportamenti a principi di trasparenza e correttezza nel rispetto della normativa vigente a ciascuna applicabile.

Art. 10

(Registrazione)

Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Protocollo è soggetto ad imposta di bollo fin dall'origine come per legge. Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente. Ai sensi delle vigenti norme di contabilità di Stato, tali spese non potranno comunque essere a carico del Corpo Nazionale in quanto amministrazione dello Stato.

**Art. 11
(Domicilio)**

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d'Intesa, le Parti eleggono il proprio domicilio: il C.N.V.V.F., in Roma, Largo S. Barbara n° 2, Poste, in Roma, Viale Europa, 175, il C.N.I., in Roma, via XX Settembre n° 5.

**Art. 12
(Norme applicabili)**

Per quanto non espressamente disposto nel presente Protocollo d'Intesa, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per Poste Italiane S.p.A. Il Vice Direttore Generale Dott. <i>Giuseppe Lasco</i>	Per il C.N.V.V.F. Il Capo Ing. <i>Fabio Dattilo</i>	Per il C.N.I. Il Presidente Ing. <i>Armando Zambrano</i>
---	--	---

Roma, 21 febbraio 2020